

CAMERA DEI DEPUTATI N. 473

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CONTENTO**

Disposizioni per favorire la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante la crescente sensibilizzazione alle problematiche relative alla sicurezza nei posti di lavoro e gli interventi legislativi in materia, soprattutto a livello europeo, che negli ultimi anni hanno portato significativi cambiamenti nel modo di lavorare di noi tutti, si continua a registrare un incremento dei casi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. Preoccupanti sono i dati dell'ultimo rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del Paese, in base al quale nel 1998 si sarebbe verificato anche un incremento degli incidenti mortali, pari a 1.424, del 3,4 per cento rispetto all'anno precedente. Il settore più a rischio continua ad essere quello dell'industria, dove sono stati registrati ben 885.529 incidenti di cui 1.278 mortali. E non è certo sufficiente a rendere meno pesante questo tragico bilancio la conferma della costante riduzione del numero degli incidenti in

settori come l'agricoltura ed il lavoro autonomo.

Fin dal 1994, con il decreto legislativo n. 626, si è dato vita ad un sistema di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro piuttosto complesso ed articolato. In particolare, attraverso quello strumento normativo, si intendeva dare un forte impulso alle politiche di prevenzione: proprio quel genere di misure che risulta essere rimasto forse il più trascurato dalla produzione legislativa in materia.

Non si può nascondere che il citato decreto legislativo n. 626 del 1994 ha comportato notevoli problemi alle imprese coinvolte e si è rivelato causa di adempimenti anche costosi, oltre che burocraticamente complicati per il sistema produttivo nazionale.

La presente proposta di legge mira, quindi, ad affrontare gli aspetti della formazione e dell'informazione sui temi della

sicurezza e dell'igiene nei posti di lavoro. A tale fine, essa propone di inserire nei programmi di tutti i corsi di formazione professionale uno spazio adeguato in cui questi temi sono affrontati con professionalità e competenza. Particolarmente necessario risulta, infatti, un serio impegno degli organismi privati o istituzionali che siano, come il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma anche come l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le varie associazioni che a livello nazionale riuniscono gli invalidi ed i mutilati del lavoro, nella promozione della cultura e della prevenzione. Impegno che potrebbe realizzarsi anche attraverso l'impiego di persone che, per l'esperienza e la professionalità acquisite negli specifici set-

tori, siano in grado di trasmettere agli allievi il proprio bagaglio di conoscenze senza, tra l'altro, determinare un ulteriore aggravio economico per gli enti preposti all'organizzazione ed alla gestione dei corsi e, quindi, per lo Stato.

Si auspica, infine, anche alla luce delle sempre maggiori esigenze di allineamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie e del conseguente necessario adeguamento della qualità del lavoro e nelle nostre imprese, una rapida approvazione della presente proposta di legge in grado, pur nella sua semplicità, di fare maturare soprattutto nelle nuove generazioni un approccio sempre più consapevole al mondo del lavoro in tutte le sfumature che gli sono proprie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire la riduzione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro, i corsi di formazione professionale organizzati da soggetti pubblici o privati devono prevedere l'insegnamento obbligatorio delle misure contemplate dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al profilo professionale previsto dai corsi medesimi.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le associazioni nazionali rappresentative dei mutilati e degli invalidi del lavoro, stabilisce con proprio decreto il numero minimo di ore che i corsi di formazione di cui al comma 1 devono prevedere, disciplinando altresì le modalità atte a favorire l'eventuale collaborazione dell'INAIL e delle associazioni nazionali rappresentative dei mutilati e degli invalidi del lavoro per garantire la piena attuazione delle finalità individuate dal medesimo comma 1.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003810